

Stelle a Natale 2022

Addendum regolamentare

Ai sensi dell'art. 1 del *“Regolamento recante Condizioni Generali per la partecipazione alle Manifestazioni e/o alle Iniziative organizzate e/o gestite e/o patrocinate dall'Associazione Pro Loco di Cison di Valmarino APS”*, per la manifestazione *“Stelle a Natale 2022”* (di seguito, *“la Manifestazione”*), unitamente al Regolamento medesimo, trova applicazione il presente Addendum.

La disciplina dell'Addendum, in caso di contrasto, prevale su quanto previsto dal Regolamento anzidetto. La stessa, inoltre, è condizionata alla disciplina regolamentare vigente alla data della Manifestazione, allo stato non nota, né prevedibile.

Premessa

L'edizione 2022 di Stelle a Natale potrebbe doversi confrontare ancora con gli strascichi dell'emergenza sanitaria causa Covid-19 e con la attuale situazione di crisi energetica. Dette situazioni potrebbero imporre l'adozione di accorgimenti e regole comportamentali inderogabili, tali da incidere profondamente sull'organizzazione sotto molteplici punti di vista.

Resta inteso che la Manifestazione sarà realizzata compatibilmente con la regolazione vigente alle date fissate per il suo svolgimento. Troveranno inoltre applicazione le norme, legali o regolamentari, pro tempore vigenti (che, all'evidenza, prevarranno sul presente Addendum). In merito, sarà cura dell'Associazione fornire, per quanto possibile, ogni utile aggiornamento.

In assenza di diversa (e più rigorosa) disciplina e salvo quanto precisato all'art. 4, l'osservanza delle regole di cui al presente Addendum, costituisce requisito essenziale e inderogabile per la partecipazione alla Manifestazione.

Art. 1 – Norme di condotta generali

1.1 Per l'intero svolgimento della manifestazione, gli Espositori e i rispettivi collaboratori, devono rispettare la normativa, sia nazionale che regionale e/o locale pro tempore vigente, generale e/o riferita/riferibile all'attività svolta.

1.2 L'Associazione, pur essendo a conoscenza dell'ordinaria regolazione di carattere generale, non è tenuta e potrebbe non conoscere le discipline specifiche, cioè relative ai prodotti e/o all'attività del singolo Espositore. In conseguenza, sin dalla data della Domanda di partecipazione e durante l'intera durata della Manifestazione, ad ogni Espositore è fatto obbligo di monitorare la normativa di pertinenza, accertando che, in forza della stessa, permanga la legittimazione alla vendita e/o alla somministrazione dei propri prodotti.

1.3 Ove la disciplina, originaria o sopravvenuta, consenta la vendita / somministrazione, solo previa adozione di peculiari modalità e/o altri presupposti specifici (es.necessità di spazio minimo), è fatto obbligo dell'Espositore di informare immediatamente l'Associazione, al fine di consentire un più approfondito vaglio della postazione o della ripartizione degli spazi.

1.4 La mancata o la ritardata segnalazione degli aspetti di cui al comma 1.3, costituisce inadempimento grave, legittimando l'Associazione a non consentire l'apertura o ad allontanare l'Espositore, trattenendo, per intero, la quota di partecipazione, oltre al diritto al risarcimento del danno. Resta inoltre fermo l'obbligo di manleva di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del Regolamento.

1.5 Qualora le condizioni normative di cui al comma 1.3 siano incompatibili con la postazione prevista / assegnata e non vi siano spazi alternativi assegnabili all'Espositore, l'accettazione della Domanda di partecipazione si considererà annullata. In detta circostanza, all'Espositore competerà esclusivamente la ripetizione dell'intera quota di partecipazione. Nessun ulteriore rimborso, risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia potrà essere preteso dall'Associazione.

Art. 2 – Divieti ed obblighi in capo agli Espositori

2.1 È assolutamente vietata la partecipazione a tutti coloro che, consapevolmente:

- I. siano positivi al Covid-19, o collocati in isolamento fiduciario;
- II. presentino febbre superiore a 37,5°, o sintomi compatibili con il Covid-19;
- III. abbiamo avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 nei precedenti 14 giorni.

2.2 In ragione dei divieti anzidetti, ad ogni Espositore (ed ai relativi collaboratori), potrà essere richiesta la presentazione di apposite auto-certificazioni, sia all'arrivo che nei giorni successivi.

2.3 La mancata presentazione delle auto-certificazioni di cui al comma 2.2, impedisce l'apertura dello stand, dunque la partecipazione alla Manifestazione.

2.4 Nel corso della Manifestazione, si consiglia ad ogni Espositore, nonché ai relativi collaboratori, di:

- A. indossare la mascherina e/o la visiera protettiva (in particolar modo nelle postazioni al chiuso o nei casi di affollamento);
- B. disporre, presso il proprio stand, di disinfettante per la disinfezione delle superfici, nonché di gel igienizzante per le mani, da porre a disposizione dei Visitatori;

2.5 Al fine di non creare di disagio e garantire il risparmio energetico nel richiamare il punto 6d del Regolamento, che già vieta l'uso di luci alogene o ad incandescenza, è fatto divieto di utilizzare stufette elettriche, termoventilatori, scaldavivande e/o altri sistemi di riscaldamento elettrico di aria e/o acqua

2.6 Ad ogni Espositore è fatto obbligo di:

- A. dare adempimento alle prescrizioni e indicazioni delle Autorità e/o degli altri Enti preposti;
- B. collaborare con l'Associazione, segnalando tempestivamente ogni problematica o criticità di sorta

che avesse ad individuare per migliorare ed ottimizzare la gestione operativa o per garantire il corretto adempimento della normativa applicabile.

2.6 La violazione del comma 2.1, o dei divieti di cui al comma 2.5, o degli obblighi di cui al comma 2.6, ovvero la presentazione di auto-certificazioni ex comma 2.2 mendaci e/o consapevolmente non rispondenti al vero, costituisce inadempimento grave, legittimante l'Associazione all'immediato allontanamento dell'Espositore responsabile, trattenendo, per intero, la quota di partecipazione, oltre al diritto al risarcimento del danno. Resta inoltre fermo l'obbligo di manleva di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del Regolamento.

Art. 3 – Annullamento della Manifestazione per divieto o impossibilità sopravvenuta

3.1 L'annullamento della manifestazione conseguente a divieto e/o impossibilità derivante da provvedimenti normativi, costituirà causa di forza maggiore, rispetto alla quale, salvo il disposto del comma 3.2, nulla sarà dovuto, né potrà essere preteso dagli Espositori nei riguardi dell'Associazione, a titolo di rimborso, risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia.

3.2 Nell'ipotesi di cui al comma 3.1, qualora l'esigenza di annullare la Manifestazione si concretizzi prima dei 15 giorni precedenti l'inizio della stessa, ogni Espositore avrà diritto di ripetere, per intero, la quota di partecipazione. Viceversa, qualora l'esigenza di annullare la Manifestazione si concretizzi nei 15 giorni precedenti l'inizio, l'Associazione si riserva il diritto di trattenere dalla quota di partecipazione versata la somma di € 70, a titolo di contributo / compartecipazione alle spese sostenute, provvedendo a rimborsare il residuo a ciascun Espositore.

Art. 4 – Variazioni normative

4.1 Come indicato in premessa, qualora la regolazione, vigente alla data di avvio, o nel corso, della Manifestazione, prescriva obblighi diversi e/o ulteriori da quelli previsti nel presente Addendum, questo si intenderà conseguentemente integrato con le disciplina legale e regolamentare.

4.2 Viceversa, qualora la regolazione anzidetta preveda obblighi inferiori a quelli previsti dal presente Addendum, l'Associazione, anche nel Corso della Manifestazione, si riserva la possibilità di derogare a quest'ultimo, mediante apposita pubblicazione, nel senso di ridurre e/o limitare le prescrizioni ivi previste, in conformità alla disciplina pro tempore vigente. In assenza di deroga, debitamente pubblicata e salvo quanto previsto al comma 3.1, il presente Addendum troverà integrale applicazione.

***Associazione Pro Loco
di Cison di Valmarino APS***